

D.g.r. 20 luglio 2011 - n. IX/2027

Determinazioni in ordine all'applicazione dell'art. 17, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge n. 724 del 1994 e dalla legge 549 del 1995, che all'art. 8, comma 15, prevede che tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di Fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000/€ 36,15 per ricetta;

- la legge 111 del 15 luglio 2011 all'articolo 17 comma 6 che recita come segue: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Considerato:

- che all'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p), è inserita la seguente p-bis):

«per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo»;

- che il confronto tra il testo del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - (G.U. 6 luglio 2011, n. 155) e quello della Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167) porta ad individuare, su base nazionale, in un valore di 381,5 milioni di euro l'impatto economico della reintroduzione della quota fissa di 10 euro per ricetta non esente dal 16 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, mentre per gli anni successivi al 2011 l'impatto è pari a 834 milioni di euro;

- che per Regione Lombardia, considerate le attività erogate nel corso del 2010 e trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze con il flusso informativo ex art. 50 della Legge 250/2003 e s.m.i., l'impatto della reintroduzione della quota fissa di 10 euro per ricetta non esente dal 16 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 è stimabile in un importo non inferiore a 60 milioni di euro circa e non inferiore a 130 milioni di euro circa per gli anni successivi al 2011;

- che Regione Lombardia intende, nei tempi più favorevoli, accedere alla possibilità di individuare delle modalità alternative ed equivalenti in termini economici alla riscossione di una quota fissa di 10 euro per ricetta non esente, secondo le modalità previste dal sopraccitato articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera p-bis) punti 1 e 2;

- che la quota fissa di 10 euro per ricetta non esente, a prescindere dal valore della stessa, soprattutto per le ricette più frequenti che coincidono con la gran parte delle visite specialistiche e delle indagini di laboratorio, porta ad incrementi maggiori anche del 300% di compartecipazione alla spesa;

- che le ricette non esenti nel 2010 in Regione Lombardia (senza considerare le prestazioni per screening e di pronto soccorso in quanto già disciplinate da norme specifiche) tenuto conto dei confronti intercorsi con SOGEI tramite Lombardia Informatica S.p.A., si sono distribuite in funzione del valore delle prestazioni in

esse comprese come è esposto nella tabella seguente:

fascia valore ricetta in euro	n° ricette non esenti anno 2010
fino 5	364.249
da 5,01 a 10	800.706
da 10,01 a 15	1.039.260
da 15,01 a 20	2.555.069
da 20,01 a 25	2.492.538
da 25,01 a 30	630.359
da 30,01 a 36	906.487
da 36,01 a 41	502.652
da 41,01 a 46	623.309
da 46,01 a 51	213.071
da 51,01 a 56	298.098
da 56,01 a 65	437.923
da 65,01 a 76	494.785
da 76,01 a 85	275.424
da 85,01 a 100	228.793
oltre 100	1.080.476
Totale	12.943.198

Ritenuto:

- in considerazione della sopra esposta distribuzione delle ricette in funzione del loro valore, di poter individuare una modalità di compartecipazione alla spesa equivalente in termini economici a quella prevista nel sopra citato all'articolo 17 comma 6 della legge 111 del 15 luglio 2011;

- che la modalità alternativa ed equivalente di compartecipazione alla spesa debba prevedere un valore economico non fisso ma proporzionale al valore della ricetta stessa e debba incentivare al massimo la appropriatezza di prescrizione e di indicazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, soprattutto quelle a più alto costo ed impatto tecnologico;

- che si preveda quindi, sulla base delle crescenti classi di valore di ricetta sopra esposte, di introdurre, per i cittadini non esenti, una quota fissa di ricetta, aggiuntiva al ticket già oggi corrisposto in forza della normativa vigente, che sia pari al 30% del valore del limite inferiore di ciascuna delle sopra esposte classi di valore, escludendo la quota fissa per ricetta di valore inferiore ai 5,01 euro così come risulta dalla tabella seguente:

fascia valore ricetta euro	quota in euro fissa per ricetta non esente
01 - fino 5	0
02 - da 5,01 a 10	1,50
03 - da 10,01 a 15	3,00
04 - da 15,01 a 20	4,50
05 - da 20,01 a 25	6,00
06 - da 25,01 a 30	7,50
07 - da 30,01 a 36	9,00
08 - da 36,01 a 41	10,80
09 - da 41,01 a 46	12,30
10 - da 46,01 a 51	13,80
11 - da 51,01 a 56	15,30
12 - da 56,01 a 65	16,80
13 - da 65,01 a 76	19,50
14 - da 76,01 a 85	22,80
15 - da 85,01 a 100	25,50
16 - oltre 100	30,00

- che le previsioni del presente provvedimento decorrano a partire a partire dalle prestazioni erogate dal 1° agosto del 2011, fatta salva la conclusione positiva dell'iter previsto dall'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera p-bis) punti 1 e 2;

Rilevato:

- che in conseguenza del presente provvedimento il 63% delle prestazioni ambulatoriali non esenti sono beneficiate dai cittadini con un impatto di costo inferiore rispetto a quanto sarebbe prevedibile sulla base di una quota fissa di 10 euro per ricetta;

- che la modalità alternativa di compartecipazione alla spesa contenuta nel presente provvedimento, come si può calcola-

Serie Ordinaria n. 29 - Venerdì 22 luglio 2011

re dai valori e dai numeri di ricette sovra esposti, porta ad avere un impatto economico equivalente rispetto a quello stabilito dall'articolo 17 comma 6 della legge 111 del 15 luglio 2011;

Ritenuto altresì di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito web dalla Direzione Generale Sanità;

Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi in termini di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, integralmente richiamate:

1. di far decorrere le previsioni del presente provvedimento a partire dalle prestazioni erogate dal 1° agosto del 2011, fatta salva la conclusione positiva dell'iter previsto dall'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera p-bis) punti 1 e 2;

2. di introdurre per i cittadini non esenti, sulla base delle crescenti classi di valore di ricetta di seguito esposte, una quota fissa di ricetta, aggiuntiva al ticket già oggi corrisposto in forza della normativa vigente, che sia pari al 30% del valore del limite inferiore di ciascuna delle predette classi di valore, escludendo la quota fissa per ricetta di valore inferiore ai 5,01 euro così come risulta dalla tabella seguente:

<i>fascia valore ricetta euro</i>	<i>quota in euro fissa per ricetta non esente</i>
01 - fino 5	0
02 - da 5,01 a 10	1,50
03 - da 10,01 a 15	3,00
04 - da 15,01 a 20	4,50
05 - da 20,01 a 25	6,00
06 - da 25,01 a 30	7,50
07 - da 30,01 a 36	9,00
08 - da 36,01 a 41	10,80
09 - da 41,01 a 46	12,30
10 - da 46,01 a 51	13,80
11 - da 51,01 a 56	15,30
12 - da 56,01 a 65	16,80
13 - da 65,01 a 76	19,50
14 - da 76,01 a 85	22,80
15 - da 85,01 a 100	25,50
16 - oltre 100	30,00

3. di stabilire che per il 2011 ed i seguenti esercizi Regione Lombardia regolerà il pagamento delle proprie prestazioni passive di specialistica ambulatoriale, nel caso in cui sia previsto il pagamento del ticket, al netto del ticket e della quota fissa di 10 euro per ricetta reintrodotta dalla legge 111 del 15 Luglio 2011 a partire dalle prestazioni erogate dal 17 luglio 2011;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito web dalla Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Marco Pilloni